Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 27 novembre 1926** — **Numero 274**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « **Gazzetta Ufficiale** » — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Librêria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *M. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2254. — REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 1953.
Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro. Pag. 5186

2255. — REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1948.
Contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa, Lucca, Pisa e Siena, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . Pag. 5192

2256. — REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 1949.
Autorizzazione al comune di Valle Castellana a mutare la denominazione della frazione Piano Annunziata in quella di « Valle Castellana » . . . . Pag. 5197

2257. — REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1950.
Unione dei comuni di Senosecchia, Villabassa, Lase e Sinadole in un unico Comune con capoluogo Senosecchia. Pag. 5197

2258. — REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 1951.
Costituzione della « Cinemateca » per l'arte e per l'istruzione religiosa . . . . Pag. 5197

2259. — REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1947.
Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Clotilde e Giuseppe Giacomelli », in Maser (Treviso) . . Pag. 5198

2260. — REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1952.
Erezione in ente morale della Fondazione « Luigi Figari » per una borsa di studio presso la Scuola di arti e mestieri di Fermo . . . . Pag. 5198

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926.
Nomina del Consiglio superiore di statistica . . Pag. 5198

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1926.
Divieto d'introduzione in Italia di api vive dall'estero. Pag. 5198

DECRETO PREFETTIZIO 22 novembre 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Albano Laziale . . . . Pag. 5199

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1805, riguardante la estensione del diritto fisso di visita veterinaria a taluni prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947. Pag. 5199

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica. Pag. 5199

Ministero delle finanze:
Dazi doganali . . . . Pag. 5199
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5199

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2254.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 1953.
Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e visto il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Concorsi per trasferimenti di notari.

Art. 1.

I posti di notaro che risultino vacanti vengono messi a concorso fra notari in esercizio mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Al concorso possono prendere parte tutti i notari che si trovino iscritti a ruolo alla data di pubblicazione dell'avviso, qualunque sia la durata dell'esercizio delle funzioni nelle sedi cui essi appartengono.

E' in facoltà del Ministro per la giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaro vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notari in esercizio. A tali posti, peraltro, possono concorrere soltanto i notari che non erano iscritti a ruolo alla data di pubblicazione del precedente concorso per trasloco ai posti medesimi.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita il notariato, comprovante che l'aspirante è iscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale iscrizione. Se precedentemente il concorrente ha esercitato il notariato in altri distretti, deve produrre eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

3° certificato dell'esame di idoneità o di abilitazione al notariato ovvero dell'esame di concorso per nomina a notaro, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti;

4° certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura del Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto la residenza o le residenze precedentemente;

5° quietanza di versamento della tassa di concorso presso un archivio notarile distrettuale o sussidiario, nella misura di L. 50 se l'aspirante partecipa al concorso per un solo posto, e di L. 30 per ciascun posto qualora la partecipazione al concorso avvenga per più posti pubblicati con lo stesso avviso. Più posti appartenenti alla stessa sede si considerano come unico posto agli effetti della tassa di concorso.

I documenti debbono essere prodotti in originale o in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura, e debbono essere legalizzati a norma di legge.

Il documento indicato al n. 4 deve avere data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del concorso.

I concorrenti possono anche produrre, a prova del possesso di altri titoli, tutti i documenti che credano necessari.

I documenti rinvenuti incompleti o irregolari, anche agli effetti delle tasse di bollo, sono restituiti dal Ministero agli interessati, con invito a sostituirli o regolarizzarli in un congruo termine prefisso, trascorso il quale non si tiene più conto del documento restituito.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso e la quietanza comprovante il pagamento della tassa di cui al n. 5 dell'art. 2 debbono, nel termine di 30 giorni dalla data del Bollettino contenente l'avviso di concorso, sotto pena di decadenza, essere presentati al Procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove la vacanza si è verificata.

La domanda deve essere corredata degli altri documenti richiesti, insieme con un duplice elenco in carta libera. Nella domanda deve essere esattamente indicato l'indirizzo dell'aspirante.

Il Procuratore del Re, riscontrata l'esattezza degli elenchi, li munisce del visto, con la data e la firma, e ne restituisce uno all'interessato a titolo di ricevuta.

Il concorrente, che prenda parte a concorsi per più posti, tranne che questi appartengano alla stessa sede, deve per ogni posto farne domanda separata e in ciascuna domanda indicare l'ordine di preferenza dei posti medesimi. Se trattisi di concorso pubblicato nello stesso Bollettino, egli può limitarsi a documentare una sola domanda, facendo nelle altre opportuno richiamo.

Art. 4.

Entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Procuratore del Re invia al

Ministero tutti gli atti del concorso, unendovi il certificato generale del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 621 del Codice di procedura penale, per ciascun aspirante nato nella circoscrizione del Tribunale, e unendovi altresì, per ciascun concorrente in esercizio nel distretto, rapporti informativi sulla condotta professionale, morale e politica. Per i concorrenti nati o esercenti il notariato in altre circoscrizioni, il Procuratore del Re, entro cinque giorni dalla presentazione di ciascuna domanda, invita i rispettivi Procuratori del Re a trasmettere prontamente al Ministero i certificati del casellario ed i rapporti informativi.

Il rapporto sulla condotta professionale ha per oggetto l'attitudine e l'operosità dimostrate e l'estimazione pubblica goduta dai concorrenti. I Procuratori del Re possono richiedere al riguardo notizie ed informazioni agli uffici locali, che sono tenuti a fornirle entro il più breve termine.

Qualora un notaro partecipi allo stesso concorso per posti appartenenti a distretti diversi, al certificato del casellario ed ai rapporti informativi provvede il Procuratore del Re al quale, insieme con la domanda, siano stati presentati i documenti indicati nell'art. 2.

Per i posti ai quali nessun notaro abbia chiesto il trasloco, i competenti Procuratori del Re trasmettono al Ministero una dichiarazione negativa, entro cinque giorni dalla chiusura del concorso.

Art. 5.

Fra i requisiti di capacità e di condotta professionale di cui all'art. 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, si tiene conto anche dei risultati degli esami di idoneità o di abilitazione al notariato; delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 1° luglio 1925; delle funzioni di aiutante effettivo e permanente, previste negli articoli 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, nonchè del servizio prestato negli archivi notarili od in altri uffici aventi affinità col notariato.

Fra i titoli legali indicati nel citato art. 4 sono da annoverarsi l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.

Art. 6.

Nei concorsi per trasferimento rimangono fermi i diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 7.

I notari in esercizio, i quali occupino posti soppressi secondo la tabella formata o modificata ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rimangono nell'esercizio delle funzioni nelle rispettive sedi, finchè non conseguano il trasloco ad altro posto, e sono equiparati in tutti gli obblighi e in tutti i diritti ai notari di sedi conservate.

Concorsi per nomine a notaro.

Art. 8.

I posti di notaro, ai quali non abbiano chiesto od ottenuto il trasferimento notari in esercizio, sono conferiti mediante concorso per esame.

Al concorso per esame non sono ammessi coloro che, alla data di chiusura del concorso medesimo, si trovino iscritti nei ruoli dei notari in esercizio o, in seguito a nomina conseguita, abbiano titolo per esservi iscritti.

Non sono parimenti ammessi al concorso coloro che, alla data del relativo bando, abbiano compiuto il 50° anno di età.

Art. 9.

Il concorso per esame è disposto con decreto Ministeriale, che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Il decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso, stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione e indica i giorni in cui avranno luogo le prove scritte.

Art. 10.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di moralità rilasciato dal sindaco o podestà del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco o podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato indicato al n. 4 dell'art. 2 del presente decreto;

6° certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale. Se il candidato ha difetti o imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente descritte nel certificato;

7° diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una università del Regno, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica;

8° certificato di compimento della pratica notarile, rilasciato dal notaro presso il quale la pratica fu compiuta e vistato dal presidente del Consiglio notarile;

9° fotografia vidimata da un notaro, con la firma autenticata dell'aspirante;

10° documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:

a) ha superato precedenti esami di concorso per nomina a notaro oppure esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con la indicazione del voto complessivo riportato in ciascuno di essi;

b) ha prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

c) ha prestato servizio militare come sopra presso reparti operanti;

d) è invalido di guerra;

e) fu ferito in combattimento;

f) è orfano di guerra o figlio di invalido di guerra;

g) è insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale per merito di guerra;

h) possiede altri requisiti speciali contemplati dalle disposizioni vigenti;

11° quietanza comprovante il pagamento della tassa erariale di L. 200, stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per ammissione ad esami di abilitazione professionale;

12° quietanza comprovante il versamento, presso un archivio notarile distrettuale o sussidiario, della somma di L. 100, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo alle spese del concorso.

Sono esenti dal pagamento della tassa di cui al n. 11 coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti d'appello e coloro che siano risultati idonei in un precedente concorso per esami.

Ai documenti indicati nel precedente articolo è applicabile il disposto dei commi secondo e quinto dell'art. 2. I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del concorso.

Il concorrente, che appartenga ad un'amministrazione dello Stato, è dispensato dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 11.

La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11 e 12 dell'art. 10 debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando, al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede.

Sono applicabili le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 3.

Entro venti giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, il Procuratore del Re invia al Ministero tutti gli atti del concorso, unendo per ciascun aspirante un rapporto informativo sulla condotta morale e politica e il certificato generale del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 621 del Codice di procedura penale.

Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il Procuratore del Re trasmette al Ministero la corrispondente dichiarazione negativa, entro cinque giorni dalla chiusura del concorso.

Art. 12.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale. Agli aspiranti ammessi è inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la giustizia, è composta:

a) di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero, avente grado di consigliere di Cassazione o equiparato, il quale la presiede;

b) di un professore appartenente ad università o istituto superiore, insegnante di diritto civile o commerciale;

c) di un consigliere di Corte d'appello o equiparato, trattenuto al Ministero della giustizia con funzioni di capo divisione o di ispettore superiore;

d) di due notari in esercizio.

Art. 14.

Il Ministro nomina anche un magistrato avente grado di consigliere di Cassazione, come nell'articolo precedente, per supplire il presidente in caso di assenza od impedimento, nonchè un commissario supplente per ciascuna categoria da cui provengono i membri effettivi, e designa per le funzioni di segreteria, nel numero necessario, magistrati trattenuti al Ministero.

L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato da quel numero di impiegati che le necessità del concorso richiederanno.

Art. 15.

L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà e un ricorso di volontaria giurisdizione.

In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento di principî dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

Art. 16.

L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie;

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 17.

La Commissione, stabilita giorno per giorno la materia su cui deve versare la prova scritta, formula per la materia stessa tre distinti temi, i quali sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste eguali.

Alle ore nove, il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo fa dettare, ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui comincia la dettatura del tema è escluso dal concorso.

La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

Nel termine di sette ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti i lavori.

Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due membri della Commissione, uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza.

Art. 18.

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui rimangono nel locale destinato agli esami, di conferire verbalmente coi compagni o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

È vietato ai concorrenti di portare seco appunti, manoscritti, libri od altre pubblicazioni di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami. È loro consentito di consultare soltanto i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla Commissione e da questa posti a loro disposizione, previa verifica.

Art. 19.

A ciascun candidato sono assegnate due buste di eguale colore, una grande ed un'altra piccola, contenente quest'ultima un cartoncino bianco.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, senza apporvi sottoscrizione od altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande. Sul cartoncino scrive il proprio nome, il cognome e la paternità, e, messo il cartoncino nella busta piccola, la chiude. Mette quindi anche la busta piccola nella grande, che chiude e rimette al presidente della Commissione od a chi nel momento ne fa le veci.

Al termine di ogni giorno, su ciascuna busta è apposto un numero progressivo; tutte poi sono raccolte in uno o più pieghi, suggellati dal presidente e da lui firmati all'esterno, unitamente ad un altro membro della Commissione e ad uno dei segretari.

Art. 20.

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, l'esclusione è deliberata dai commissari presenti. A parità di voti, prevale quello del presidente.

Nei casi più gravi, il Ministro per la giustizia può, su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.

Art. 21.

Con decreto Ministeriale, possono essere stabilite più particolari norme per la disciplina e il metodo degli esami.

Art. 22.

Prima di procedere alla revisione delle prove scritte, la Commissione verifica l'integrità dei pieghi e delle singole buste. Indi il segretario apre la busta contenente il lavoro del candidato, trascrivendo immediatamente, in testa al lavoro e sulla busta che racchiude il nome, il numero che era stato apposto all'esterno.

La Commissione, subito dopo la lettura di ciascun lavoro, assegna al medesimo un numero di punti con le norme indicate nell'art. 24 del presente decreto.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia stato, in tutto o in parte, copiato da qualche lavoro o da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Deve essere annullato anche l'esame dei concorrenti che comunque siansi fatti riconoscere.

Art. 23.

Finita la lettura e deliberata la votazione, il segretario scrive immediatamente, a' piedi di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario.

Terminate la disamina e la votazione rispetto a tutti gli scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Il risultato delle prove scritte è pubblicato mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.

Art. 24.

Per ciascuna delle prove scritte ed orali ogni commissario dispone di dieci punti.

Prima dell'assegnazione dei punti, la Commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intende assegnare al candidato: la somma di tali punti costituisce il voto definitivamente attribuito.

Non è ammesso agli orali il concorrente che non abbia riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso delle prove stesse.

Art. 25.

L'esame orale è pubblico.

Ogni membro della Commissione può interrogare su qualsiasi materia; ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'articolo precedente.

Il segretario annota la votazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare nel processo verbale.

L'esame orale s'intende superato se il concorrente abbia riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso delle prove orali.

Art. 26.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti negli articoli precedenti.

La Commissione, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di voti, hanno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato esami di concorso per nomina a notaro oppure esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi. Nel caso di parità di tale votazione o dello stesso numero di votazioni complessive, si tiene conto della votazione più favorevole fra le rimanenti.

A parità di condizioni dopo l'applicazione dei commi secondo e terzo del presente articolo, la precedenza in graduatoria è determinata secondo le norme dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Art. 27.

Le deliberazioni della Commissione debbono essere prese con l'intervento di tutti i commissari, salvo che sia altri-

menti consentito da particolari disposizioni del presente decreto.

Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato da un membro supplente.

Di tutte le operazioni del concorso viene redatto quotidianamente processo verbale, che viene sottoscritto dal presidente, dai membri della Commissione e dal segretario.

È vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione. Le cancellature o correzioni che occorressero devono essere approvate con postille, prima delle sottoscrizioni.

Art. 28.

Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sulle operazioni del concorso. Egli può intervenire alle sedute della Commissione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ed ha facoltà di annullare i concorsi nei quali siano avvenute irregolarità.

Art. 29.

Entro venti giorni dalla data del Bollettino nel quale è pubblicata la graduatoria, i vincitori del concorso e gli altri concorrenti dichiarati idonei debbono far pervenire al Procuratore del Re, presso il quale hanno presentato la domanda di ammissione al concorso, una dichiarazione nella quale dovranno indicare le sedi cui aspirano ed il relativo ordine di preferenza.

Il procuratore del Re rilascia ricevuta della dichiarazione e trasmette questa immediatamente al Ministero.

Qualora la dichiarazione di cui nel presente articolo non venga presentata, oppure contenga soltanto l'indicazione di sedi che non possano essere conferite al concorrente in base alla sua posizione di graduatoria, s'intenderà che egli abbia rinunciato alla nomina. È, peraltro, in facoltà del Ministero prefiggere al concorrente un ulteriore breve termine per la presentazione della dichiarazione omessa o di una dichiarazione supplementare, prima di considerarlo rinunciatario.

Art. 30.

Sono nominati notari i primi classificati nel numero dei posti messi a concorso, in base all'ordine di preferenza da essi dichiarato per i posti stessi.

Nell'ipotesi prevista dal 3° comma dell'articolo precedente, nel caso di espressa rinunzia per effetto della quale non abbia luogo il provvedimento di nomina ed in ogni altro caso in cui i posti non vengano conferiti a coloro che abbiano in graduatoria un collocamento più favorevole, sono nominati notari altrettanti concorrenti secondo l'ordine della graduatoria.

Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando.

Art. 31.

Il notaro nominato ai sensi dell'articolo precedente, qualora non assuma le funzioni nel termine di cui all'art. 50, s'intende decaduto. In tale caso, il posto già assegnatogli viene rimesso a concorso nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Verranno parimenti rimessi a concorso nelle forme ordinarie i posti ai quali, per qualsiasi motivo, non abbiano potuto avere luogo nomine in seguito al concorso per esame.

Art. 32.

L'esame di concorso sostenuto a norma del presente decreto, per coloro che conseguano la nomina, sostituisce ad ogni effetto l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato.

Coloro che siano stati dichiarati idonei in un concorso per esame, senza conseguire la nomina a notaro, sono considerati candidati notari agli effetti della eventuale nomina a coadiutori temporanei e per gli altri effetti non contrastanti con le disposizioni della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e del presente decreto.

Art. 33.

Il concorrente che non abbia conseguito l'idoneità può ripetere il concorso. Nel caso che egli non consegua l'idoneità per la seconda volta, può ripetere il concorso soltanto dopo due anni dall'ultimo esame sostenuto. Tale norma si applica anche successivamente, qualora l'esito delle prove precedenti sia stato sfavorevole.

Art. 34.

Agli effetti dell'articolo precedente, il candidato che si sia ritirato durante una prova di esame si considera come riprovato, qualora egli abbia preso parte ad una o più delle prove scritte od orali e non abbia conseguito nelle prove sostenute almeno trenta punti in ciascuna di esse e non meno di trentacinque punti nella media delle prove medesime.

Art. 35.

Ai componenti la Commissione sono corrisposti gli emolumenti previsti nell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 36.

Le spese di cancelleria, i premi di operosità da assegnarsi ai segretari ed agli altri impiegati che li coadiuvano e tutte le altre spese occorrenti per il concorso sono pagati, con decreto ministeriale, a carico del bilancio degli archivi notarili. Tali spese però non possono eccedere il limite massimo dei contributi alle spese del concorso, versati ai sensi dell'articolo 10, n. 12, del presente decreto.

Dispensa di notari per limite di età.

Art. 37.

I notari cessano di pieno diritto dall'esercizio, per limite di età, con effetto dal giorno in cui compiono il 75° anno.

Art. 38.

Il Ministero, prima che il notaro raggiunga il limite di età, promuove il relativo decreto Reale di dispensa, indicandovi la decorrenza stabilita nell'articolo precedente, e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, agli effetti dell'art. 58 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Con-

sigillo notarile competente provvede alle altre pubblicazioni stabilite nell'art. 37 della legge medesima.

Art. 39.

La consegna degli atti, repertori e sigilli del notaro dispensato per limite di età deve farsi all'archivio notarile distrettuale, nella sede dell'archivio stesso, dal notaro cessato, o da un suo procuratore speciale, entro il termine di venti giorni dalla data di cessazione.

Qualora, nel periodo che intercede fra la data di cessazione del notaro per limite di età e la data di consegna degli atti all'archivio, occorresse, per dimostrata urgenza, rilasciare copie, estratti o certificati o compiere qualsiasi altra operazione sugli atti del notaro cessato, vi provvede, nell'ufficio del notaro stesso, il capo dell'archivio notarile distrettuale.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 40.

Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1925, i posti di notaro, ai quali non abbiano chiesto od ottenuto il trasloco notari in esercizio, sono messi a concorso per ciascun distretto notarile nella proporzione di due terzi per esame e un terzo per titoli.

I concorsi per esame e per titoli, contemplati nel comma precedente, sono indetti con unico decreto Ministeriale, che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Tale decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso e l'indicazione del numero di posti da conferirsi in ciascun distretto per esame e per titoli, e stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

I concorrenti per esame, entro il limite dei posti loro spettanti per ciascun distretto, hanno sui concorrenti per titoli la precedenza nella scelta fra i posti del distretto indicati dal bando di concorso, ogniqualvolta tali posti debbano conferirsi in parte per esame e in parte per titoli.

Art. 41.

I posti, che, nel periodo di cui nell'articolo precedente, vengano messi a concorso per esame in eccedenza ai due terzi per ciascun distretto, perchè costituenti una frazione di tre, sono computati nei concorsi immediatamente successivi per i rispettivi distretti, agli effetti di determinare il corrispondente terzo di posti da conferirsi per titoli.

Qualora, per qualsiasi motivo, non abbiano luogo nomine a posti messi a concorso per esame o per titoli, tali posti si considerano come esclusi dal concorso, agli effetti di stabilire per i corrispondenti distretti nei successivi concorsi le proporzioni tra i posti da conferirsi per esame e quelli da conferirsi per titoli.

Art. 42.

Il concorso per esame, indetto insieme a quello per titoli, è regolato dalle disposizioni degli articoli precedenti sui normali concorsi per esame.

Al concorso per titoli sono ammessi coloro che risultino forniti dei requisiti stabiliti dall'art. 5 della legge 6 agosto 1926, n. 1365. Al concorso medesimo è applicabile il disposto del comma 2° dell'art. 8 del presente decreto.

Art. 43.

Gli aspiranti al concorso per titoli, per esservi ammessi, debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 10, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 9 e 11 dello stesso articolo. Il concorrente deve anche produrre tutti gli altri documenti che comprovino il diritto a partecipare al concorso, i titoli stabiliti nell'art. 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed ogni altro titolo di cui intenda avvalersi.

La domanda di ammissione al concorso per titoli e la quietanza comprovante il versamento della somma di L. 100 debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando, al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede.

Sono applicabili le disposizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 3, del comma 3° dell'art. 10 e dei commi 3° e 4° dell'articolo 11.

Art. 44.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso per titoli.

La stessa Commissione, da nominarsi, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente decreto, per il concorso mediante esame, provvede alla definizione del concorso per titoli.

Sono applicabili al concorso per titoli le disposizioni contenute negli articoli 27, 28, 35 e 36 del presente decreto.

Art. 45.

Nel concorso per titoli, ogni commissario dispone di quaranta punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituisce il punto definitivo col quale egli è collocato in graduatoria.

La Commissione, in base al punto definitivo di ciascun concorrente, forma la graduatoria generale dei concorrenti per titoli.

A parità di voti, la precedenza in graduatoria è determinata secondo le norme dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

E' applicabile al concorso per titoli il disposto del comma 5° dell'art. 26.

Art. 46.

Entro venti giorni dalla data del Bollettino nel quale viene pubblicata la relativa graduatoria, i concorrenti classificati primi, in numero doppio dei posti da assegnarsi mediante concorso per titoli, debbono far pervenire al competente Procuratore del Re la dichiarazione prevista nel comma 1° dell'art. 29.

Sono applicabili al concorso per titoli le disposizioni dell'articolo 29, commi 2° e 3°, e degli articoli 30 e 31 del presente decreto.

Qualora la dichiarazione di cui nel 1° comma del presente articolo debba chiedersi ad altri aspiranti classificati in graduatoria dopo quelli indicati nel comma stesso, vi provvede il Ministero. In tale caso, il termine di 20 giorni per la presentazione della dichiarazione anzidetta decorre dal giorno di comunicazione della richiesta all'interessato.

Art. 47.

I concorsi a posti di notaro pubblicati prima dell'attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono definiti con le norme in vigore alla data di chiusura dei concorsi medesimi.

Art. 48.

I notari che abbiano compiuto il 75° anno di età alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, cessano dall'esercizio di pieno diritto alla data medesima.

Il Ministero della giustizia promuove i relativi decreti di dispensa e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 38.

Art. 49.

I coadiutori permanenti, in esercizio alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, possono continuare nelle loro funzioni finchè il notaro coadiuvato non cessi dall'ufficio.

Art. 50.

Il termine stabilito nell'art. 24, commi 1° e 2°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, decorre dalla data del Bollettino ufficiale nel quale viene pubblicato il decreto ministeriale di trasferimento o la notizia della registrazione del decreto Reale di nomina.

Art. 51.

La disposizione del comma 3° dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, non è applicabile alle spese di trasporto e deposito degli atti, repertori e sigilli di notari cessati per qualsiasi causa, quando la consegna debba farsi nella sede dell'archivio notarile dal notaro cessato o traslocato o da un suo procuratore speciale.

Art. 52.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto. Questo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne quanto alle disposizioni riferibili alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 154. — COOP

Numero di pubblicazione 2255.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1948.

Contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa, Lucca, Pisa e Siena, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'elenco dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Firenze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun comune delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa, Lucca, Pisa e Siena deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 141. — COOP

Elenco delle somme che i comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924 - 31 dicembre 1928.

PROVINCIA DI AREZZO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Anghiari	20	800	16.000
2	Badia Tedalda	11	»	8.800
3	Bibbiena	20	»	16.000
4	Bucine	16	»	12.800
5	Capolona	6	»	4.800
6	Caprese Michelangelo	8	»	6.400
7	Castel Focognano	11	»	8.800
8	Castelfranco di Sopra	7	»	5.600
9	Castel S. Nicolò	12	»	9.600
10	Castiglion Fibocchi	4	»	3.200
11	Castiglion Fiorentino	24	»	19.200
12	Cavriglia	16	»	12.800
13	Chitignano	3	»	2.400
14	Chiusi in Casentino	12	»	9.600
15	Civitella della Chiana	12	»	9.600
16	Cortona	48	»	38.400
17	Fojano della Chiana	17	»	13.600
18	Laterina	4	»	3.200
19	Loro Ciuffenna	11	»	8.800
20	Lucignano	7	»	5.600
21	Marciano	6	»	4.800
22	Monte S. Maria Tiberina	7	»	5.600
23	Montemignaio	3	»	2.400
24	Monterchi	5	»	4.000
25	Monte S. Savino	16	»	12.800
26	Montevarchi	31	»	24.800
27	Ortignano Raggiolo	5	»	4.000
28	Pergine	5	»	4.000
29	Pian di Sco	5	»	4.000
30	Pieve S. Stefano	20	»	16.000
31	Poppi	23	»	18.400
32	Pratovecchio	11	800	8.800
33	San Giovanni Valdarno	11	»	8.800
34	Sansepolcro	25	»	20.000
35	Sestino	11	»	8.800
36	Stia	12	»	9.600
37	Subbiano	10	»	8.000
38	Talla	4	»	3.200
39	Terranova Bracciolini	19	»	15.200
	TOTALI	498		398.400

PROVINCIA DI FIRENZE.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Agliana	7	800	5.600
2	Bagno a Ripoli	23	»	18.400
3	Barberino di Mugello	21	»	16.800
4	Barberino di Val d'Elsa	8	»	6.400
5	Borgo S. Lorenzo	29	»	23.200
6	Brozzi	20	»	16.000
7	Calenzano	12	»	9.600
8	Campi Bisenzio	26	»	20.800
9	Cantagallo	11	»	8.800
10	Capraia e Limite	7	»	5.600
11	Carmignano	18	»	14.400
12	Casellina e Torri	27	»	21.600
13	Castelfiorentino	20	»	16.000
14	Castelfranco di Sotto	11	»	8.800
15	Cerreto Guidi	12	»	9.600
16	Certaldo	17	»	13.600
17	Cutigliano	10	»	8.000
18	Dicomano	7	»	5.600
19	Empoli	29	»	23.200
20	Fiesole	18	»	14.400
21	Figline Valdarno	18	»	14.400
22	Firenzuola	29	»	23.200
23	Fucecchio	22	»	17.600
24	Galluzzo	23	»	18.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
25	Gambassi	7	800	5.600
26	Greve	17	»	13.600
27	Incisa Val d'Arno	7	»	5.600
28	Lamporecchio	11	»	8.800
29	Larciano	10	»	8.000
30	Lastra a Signa	24	»	19.200
31	Londa	6	»	4.800
32	Marliana	7	»	5.600
33	Marradi	22	»	17.600
34	Montaione	10	»	8.000
35	Montale	7	»	5.600
36	Montelupo Fiorentino	10	»	8.000
37	Montemurlo	5	»	4.000
38	Montespertoli	17	»	13.600
39	Montopoli in Val d'Arno	7	»	5.600
40	Palazzuolo di Romagna	8	»	6.400
41	Pelago	9	»	7.200
42	Piteglio	9	»	7.200
43	Pontassieve	21	»	16.800
44	Prato in Toscana	87	»	69.600
45	Reggello	17	»	13.600
46	Rignano sull'Arno	9	»	7.200
47	Rufina	11	»	8.800
48	Sambuca Pistoiese	17	»	13.600
49	San Casciano in Val di Pesa	22	»	17.600
50	San Godenzo	6	»	4.800
51	San Marcello Pistoiese	19	»	15.200
52	San Pietro a Sieve	7	»	5.600
53	Santa Croce sull'Arno	13	»	10.400
54	Santa Maria a Monte	12	»	9.600
55	Scarperia	12	»	9.600
56	Serravalle Pistoiese	12	»	9.600
57	Sesto Fiorentino	41	»	32.800
58	Signa	19	»	15.200
59	Tavernelle in Val di Pesa	7	»	5.600
60	Tizzana	27	»	21.600
61	Vaglia	9	»	7.200
62	Vernio	17	»	13.600
63	Vicchio	20	»	16.000
64	Vinci	12	»	9.600
	TOTALI	1035		828.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
	PROVINCIA DI GROSSETO.			
1	Arcidosso	18	800	14.400
2	Campagnatico	16	»	12.800
3	Castel del Piano	13	»	10.400
4	Castell'Azzara	11	»	8.800
5	Castiglione della Pescaia	11	»	8.800
6	Cinigiano	11	»	8.800
7	Follonica	7	»	5.600
8	Gavorrano	25	»	20.000
9	Isola del Giglio	4	»	3.200
10	Magliano in Toscana	9	»	7.200
11	Manciano	15	»	12.000
12	Massa Marittima	43	»	34.400
13	Monte Argentario	17	»	13.600
14	Montieri	11	»	8.800
15	Orbetello	21	»	16.800
16	Pitigliano	13	»	10.400
17	Roccalbegna	15	»	12.000
18	Roccastrada	20	»	16.000
19	Santa Fiora	11	»	8.800
20	Scansano	22	»	17.600
21	Seggiano	5	»	4.000
22	Sorano	22	»	17.600
	TOTALI	340		272.000
	PROVINCIA DI LIVORNO.			
1	Campo nell'Elba	10	800	8.000
2	Capoliveri	9	»	7.200
3	Marciana	12	»	9.600
4	Marciana Marina	6	»	4.800
5	Portoferraio	31	»	24.800
6	Portolongone	5	»	4.000
7	Rio Marina	10	»	8.000
8	Rio nell'Elba	9	»	7.200
	TOTALI	92		73.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
	PROVINCIA DI LUCCA.			
1	Altopascio	10	800	8.000
2	Bagni di Lucca	26	»	20.800
3	Bagni di Montecatini	12	»	9.600
4	Barga	17	»	13.600
5	Borgo a Mozzano	22	»	17.600
6	Buggiano	10	»	8.000
7	Camaiore	47	»	37.600
8	Camporgiano	10	»	8.000
9	Capannori	79	»	63.200
10	Careggine	6	»	4.800
11	Castelnuovo di Garfagnana	18	»	14.400
12	Castiglione	12	»	9.600
13	Coreglia Antelminelli	12	»	9.600
14	Forte dei Marmi	9	»	7.200
15	Fasciandora	5	»	4.000
16	Gallicano	12	»	9.600
17	Giuncugnano	5	»	4.000
18	Massa e Cozzile	5	»	4.000
19	Massarosa	23	»	18.400
20	Minucciano	8	»	6.400
21	Molazzana	8	»	6.400
22	Monsummano	12	»	9.600
23	Montecatini di Val di Nievole	3	»	2.400
24	Montecarlo	5	»	4.000
25	Pescaglia	17	»	13.600
26	Pescia	31	»	24.800
27	Piazza al Serchio	7	»	5.600
28	Pietrasanta	29	»	23.200
29	Pieve a Nievole	6	»	4.800
30	Pieve Fosciana	7	»	5.600
31	Ponte Buggianese	12	»	9.600
32	Porcari	9	»	7.200
33	San Romano	8	»	6.400
34	Seravezza	26	»	20.800
35	Sillano	7	»	5.600
36	Stazzema	18	»	14.400
3[illegible]	Trassilico	[illegible]	800	4.800
38	Uzzano	12	»	9.600
39	Vagli Sotto	8	»	6.400
40	Vellano	6	»	4.800
41	Vergemoli	7	»	5.600
42	Viareggio	51	»	40.800
43	Villa Basilica	8	»	6.400
44	Villa Collemandina	9	»	7.200
	TOTALI	660		528.000
	PROVINCIA DI MASSA.			
1	Aulla	20	800	16.000
2	Bagnone	19	»	15.200
3	Carrara	154	»	123.200
4	Casola in Lunigiana	8	»	6.400
5	Comano	4	»	3.200
6	Filattiera	12	»	9.600
7	Fivizzano	42	»	33.600
8	Fosdinovo	13	»	10.400
9	Licciana	13	»	10.400
10	Montignoso	10	»	8.000
11	Mulazzo	16	»	12.800
12	Podenzana	4	»	3.200
13	Pontremoli	37	»	29.600
14	Villafranca in Lunigiana	10	»	8.000
15	Tresana	11	»	8.800
16	Zeri	10	»	8.000
	TOTALI	383		306.400
	PROVINCIA DI PISA.			
1	Bagni S. Giuliano	50	800	40.000
2	Bibbona	5	»	4.000
3	Bientina	7	»	5.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
4	Buti	8	800	6.400
5	Calci	12	»	9.600
6	Calcinaia	8	»	6.400
7	Campiglia Marittima	21	»	16.800
8	Capannoli	6	»	4.800
9	Casale Marittimo	3	»	2.400
10	Cascina	51	»	40.800
11	Castagneto Carducci	16	»	12.800
12	Castellina Marittima	6	»	4.800
13	Castelnuovo di Val di Cecina	10	»	8.000
14	Cecina	19	»	15.200
15	Chianni	6	»	4.800
16	Colle Salvetti	19	»	15.200
17	Crespina	7	»	5.600
18	Fauglia	7	»	5.600
19	Guardistallo	3	»	2.400
20	Lajatico	5	»	4.000
21	Lari	21	»	16.800
22	Lorenzana	3	»	2.400
23	Montecatini Val di Cecina	9	»	7.200
24	Montescudaio	3	»	2.400
25	Monteverdi Marittimo	4	»	3.200
26	Orciano Pisano	2	»	1.600
27	Palaia	23	»	18.400
28	Peccioli	16	»	12.800
29	Piombino	59	»	47.200
30	Pomarance	13	»	10.400
31	Ponsacco	13	»	10.400
32	Pontedera	30	»	24.000
33	Riparbella	7	»	5.600
34	Rosignano Marittimo	23	»	18.400
35	Santa Luce	8	»	6.400
36	Sassetta	2	»	1.600
37	Suvereto	9	»	7.200
38	Terricciola	11	»	8.800
39	Vecchiano	13	»	10.400
40	Vicopisano	15	»	12.000
41	Volterra	24	»	19.200
	TOTALI	577		461.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
	PROVINCIA DI SIENA.			
1	Abbadia S. Salvatore	12	800	9.600
2	Asciano	14	»	11.200
3	Buonconvento	7	»	5.600
4	Casole d'Elsa	9	»	7.200
5	Castellina in Chianti	9	»	7.200
6	Castelnuovo Berardenga	16	»	12.800
7	Castiglione d'Orcia	9	»	7.200
8	Cetona	8	»	6.400
9	Chianciano	7	»	5.600
10	Chiusdino	12	»	9.600
11	Chiusi	16	»	12.800
12	Colle di Val d'Elsa	24	»	19.200
13	Gaiole in Chianti	13	»	10.400
14	Montalcino	16	»	12.800
15	Monteriggioni	9	»	7.200
16	Monteroni d'Arbia	7	»	5.600
17	Monticiano	7	»	5.600
18	Murlo	7	»	5.600
19	Piancastagnaio	12	»	9.600
20	Pienza	6	»	4.800
21	Poggibonsi	21	»	16.800
22	Radda in Chianti	8	»	6.400
23	Radicofani	6	»	4.800
24	Radicondoli	8	»	6.400
25	Rapolano	9	»	7.200
26	San Casciano dei Bagni	8	»	6.400
27	San Gimignano	15	»	12.000
28	San Giovanni d'Asso	6	»	4.800
29	San Quirico d'Orcia	3	»	2.400
30	Sarteano	9	»	7.200
31	Sinalunga	16	»	12.800
32	Sovicille	16	»	12.800
33	Torrita	7	»	5.600
34	Trequanda	6	»	4.800
	TOTALI	358		286.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2256.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 1949.

Autorizzazione al comune di Valle Castellana a mutare la denominazione della frazione Piano Annunziata in quella di « Valle Castellana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda con cui il sindaco di Valle Castellana, in esecuzione della deliberazione 16 ottobre 1921 del Consiglio comunale, chiede che alla frazione Piano Annunziata, capoluogo del Comune, sia attribuito il nome « Valle Castellana »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Teramo, con i poteri del Consiglio provinciale, nell'adunanza del 27 gennaio 1926;

Veduta la lettera 11 ottobre 1926, n. 346440, con cui il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - dichiara che nulla osta al richiesto cambiamento di denominazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Valle Castellana è autorizzato a mutare la denominazione della frazione Piano Annunziata in « Valle Castellana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 142. — COOP

Numero di pubblicazione 2257.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1950.

Unione dei comuni di Senosecchia, Villabassa, Lase e Sinadole in un unico Comune con capoluogo Senosecchia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Senosecchia, Villabassa, Lase e Sinadole, rispettivamente in data 24 agosto 1924 e 13 marzo c. a., 24 agosto 1924 e 10 marzo 1926, 24 agosto 1924 e 11 marzo c. a., con le quali si chiede la fusione dei quattro enti in un solo Comune con capoluogo Senosecchia;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Reale commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trieste, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 13 luglio c. a.;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione 1ª, in adunanza del 22 settembre c. a.;

Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Senosecchia, Villabassa, Lase e Sinadole sono riuniti in un unico Comune con capoluogo Senosecchia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 143. — COOP

Numero di pubblicazione 2258.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 1951.

Costituzione della « Cinemateca » per l'arte e per l'istruzione religiosa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;

Considerata la opportunità di dare speciale impulso, con intenti didattici e divulgativi, alla documentazione e alla conoscenza dell'arte della cultura e della vita religiosa a mezzo della cinematografia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini della documentazione e della conoscenza dell'arte della vita religiosa, a norma del R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, l'Istituto nazionale « Luce » costituirà la « Cinemateca » per l'arte e per l'istruzione religiosa.

L'Istituto predetto provvederà, a tal uopo, alla raccolta, produzione e diffusione sia in Italia che all'estero di pellicole cinematografiche, alla conservazione e manutenzione del materiale stesso, alla stampa delle copie positive occorrenti, secondo le direttive impartite dal Consiglio di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Il funzionamento della « Cinemateca » per l'arte e per la istruzione religiosa, sarà tecnicamente controllato, sia ai fini della produzione come della diffusione, e coordinato al programma generale dell'Istituto nazionale « Luce » da un Comitato così composto:

On. avv. Egilberto Martire, deputato al Parlamento, presidente;

Monsignor Giulio Belvederi;

Dott. Carlo Galassi Paluzzi;

Dott. Corrado Mezzana, anche per la direzione della Cinemateca;

Marchese Piero Misciatelli;
Prof. Pericle Perali;
Prof. Luigi Pietrobono;
Un rappresentante dell'Istituto nazionale « Luce ».

Il funzionamento della « Cinemateca per l'arte sacra » sarà disciplinato da un regolamento da proporsi al Consiglio di amministrazione della « Luce » insieme con il Comitato tecnico di cui all'articolo precedente, e da approvarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 144. — Coop

Numero di pubblicazione 2259.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1947.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Clotilde e Giuseppe Giacomelli », in Maser (Treviso).

N. 1947. R. decreto 14 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'asilo infantile denominato « Clotilde e Giuseppe Giacomelli » fondato in Maser (Treviso) dall'avv. Carlo Giacomelli, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2260.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1952.

Erezione in ente morale della Fondazione « Luigi Figari » per una borsa di studio presso la Scuola di arti e mestieri di Fermo.

N. 1952. R. decreto 7 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri, la Fondazione « Luigi Figari » per una borsa di studio, istituita presso la scuola di arti e mestieri di Fermo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1926.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926.

Nomina del Consiglio superiore di statistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente l'ordinamento del servizio statistico;
Visto il R. decreto del 14 luglio 1926, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1926, reg. 8, foglio 116, col quale il prof. Corrado Gini della Regia università di Roma, veniva nominato presidente del Consiglio superiore di statistica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte del Consiglio superiore di statistica sono chiamati i signori:

Amoroso prof. Luigi, della Regia università di Roma;
Benini prof. Rodolfo, della Regia università di Roma;
Coletti prof. Francesco, della Regia università di Pavia;
Livi prof. Livio, della Regia università commerciale di Trieste;
Savorgnan prof. Franco, della Regia università di Modena;
De Michelis S. E. prof. Giuseppe, Commissario generale dell'emigrazione;
Tosti ing. Luigi, ispettore capo superiore della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato;
Troise prof. Pasquale, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette nel Ministero delle finanze;
Olivetti on. avv. Gino, deputato al Parlamento, rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
Serpieri on. prof. Arrigo, deputato al Parlamento, rappresentante della Confederazione nazionale agricoltori fascisti;
Sitta on. prof. Pietro, senatore del Regno, rappresentante della Confederazione delle corporazioni fasciste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1926.

Divieto d'introduzione in Italia di api vive dall'estero.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Considerata la necessità di adottare mezzi di difesa che valgano ad impedire la introduzione nel Regno della acariosi delle api, già comparsa e diffusa in Stati limitrofi;

Decreta:

E' vietata, senza possibilità di eccezioni, comunque motivate, la introduzione in Italia di api vive dall'estero, qualunque sia il modo e la forma con la quale siano presentate alla importazione.

Gli uffici doganali ed i veterinari di confine e di porto sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che an-

drà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1926.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

p. *Il Ministro per l'interno*: TERUZZI.

DECRETO PREFETTIZIO 22 novembre 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Albano Laziale.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 9 luglio 1926, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Albano Laziale e nominato Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di detto Comune il consigliere di questa Prefettura cav. dott. Renato Pascucci, il quale ne assumeva la reggenza in tale qualità il 23 agosto 1926;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1910, che estende l'istituto del podestà ai Comuni aventi popolazione superiore ai 5000 abitanti;
Attesochè, nella imminenza dell'applicazione del citato provvedimento non è il caso di procedere alla ricostituzione dell'Amministrazione elettiva;
Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, modificata con l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Albano Laziale sono prorogati sino allo insediamento del podestà, ed in ogni modo non oltre tre mesi.

Copia del presente decreto sarà, come per legge, fatta inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1926.

Il Prefetto: D'ANCORA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 8 corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1805, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 2 corrente, riguardante la estensione del diritto fisso di visita veterinaria a taluni prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 18 novembre 1926, in Bertiolo, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi d'importazione da valere dal 29 novembre al 5 dicembre 1923 è stata fissata in L. 462, rappresentanti 100 dazio nominale e 362 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 25 novembre 1926

Francia	84.53	New York	23.753
Svizzera	457.41	Dollaro Canadese	23.725
Londra	115.201	Oro	458.32
Olanda	9.50	Belgrado	42 —
Spagna	361 —	Budapest (pengő)	0.0334
Belgio	3.305	Albania (Franco oro)	4.54
Berlino (Marco oro)	5.635	Norvegia	6.15
Vienna (Schillinge)	3.36	Polonia (Sloty)	—
Praga	70.425	Rendita 3.50 %	63.05
Romania	13 60	Rendita 3.50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	121.83	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	22.05	Consolidato 5 %	83.775
Peso Argentino carta	9.70	Obbligazioni Venezie 3.50 %	63.50

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 26 novembre 1926.

Francia	86.57	New York	23.735
Svizzera	458.51	Dollaro Canadese	23.78
Londra	115.09	Oro	457.97
Olanda	9.49	Belgrado	42.20
Spagna	361 —	Budapest (pengő)	0.0333
Belgio	3.307	Albania (Franco oro)	4.56
Berlino (Marco oro)	5.645	Norvegia	6.15
Vienna (Schillinge)	3.35	Polonia (Sloty)	—
Praga	70.35	Rendita 3.50 %	63.375
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	56.25
Russia (Cervonetz)	122.20	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	22 —	Consolidato 5 %	84.175
Peso Argentino carta	9.68	Obbligazioni Venezie 3.50 %	63.80